Codice A1413D
D.D. 17 novembre 2026, n. 770
Fondo Autismo 2025-2026 - Approvazione schema di accordo tra Regione Piemonte e Istituto Superiore di Sanità per l'implementazione del progetto ''Per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico'' ai sensi del DM del 30/12/2016.

ATTO DD 770/A1400B/2026 DEL 17/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'

OGGETTO: Fondo Autismo 2025-2026 – Approvazione schema di accordo tra Regione Piemonte e Istituto Superiore di Sanità per l'implementazione del progetto "Per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico" ai sensi del DM del 30/12/2016.

Premesso che:

- la legge n. 134 del 18 agosto 2015, recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie» prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;

- l'art. 1, comma 401, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ha previsto, al fine di garantire la compiuta attuazione della sopra citata legge n. 134/2015, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di un fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con uno stanziamento di 5 milioni di euro annui;

- con il D.M. del 30 dicembre 2016 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito i criteri e le modalità di utilizza del "Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico", affidando il compito di realizzarne gli interventi all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in qualità del ruolo istituzionale ricoperto e dell'esperienza acquisita sul tema in oggetto;

- che l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Ex Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti in data 24/11/2025 al n.1561 per la realizzazione del progetto sopra menzionato;

- nell'Allegato 1 del suddetto Accordo è stabilito che "sul mandato del Ministero della Salute, l'ISS effettuerà l coordinamento del gruppo interregionale per garantire il continuo supporto alle Regioni e Province Autonome nell'implementazione delle attività".

Considerato che:

- con D.G.R. 10-3198 del 26/10/2026 avente ad oggetto "Fondo Autismo 2025-2026. Approvazione

della partecipazione della Regione Piemonte al progetto dell'Istituto Superiore di Sanità "Per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico" ai sensi del DM del 30/12/2016. Spesa fondo statale pari a complessivi euro 536.170,66." si è provveduto ad approvare la partecipazione della Regione Piemonte al progetto coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità per conto del Ministero della Salute;

- nella medesima D.G.R. è stato demandato alla Direzione Sanità la stipula dell'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Piemonte.

Per quanto sopra, risulta ora necessario:

- approvare lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina il rapporto fra le parti per la realizzazione del progetto "Per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico – Fondo Autismo 2025-2026";

- di demandare a successivi atti del Settore Programmazione servizi sanitari e socio-sanitari l'accertamento e l'impegno pari a complessivi euro 536.170,66 del fondo statale previsto per la Regione Piemonte per l'implementazione del progetto.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L. R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e relative circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i.;
- il D.M. 30/12/2016;
- la D.G.R. n. 10-3198 del 26/10/2026;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina il rapporto fra le parti per la realizzazione del progetto "Per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico – Fondo Autismo 2025-2026";

- di demandare a successivi atti del Settore Programmazione servizi sanitari e socio-sanitari l’accertamento e l’impegno pari a complessivi euro 536.170,66 del fondo statale previsto per la Regione Piemonte per l’implementazione del progetto;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/10.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 D.Lgs 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALLEGATO_A__Schema_di_Accordo_ISS_Piemonte_-_Fondo_Autismo_2025_2026.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione del progetto

"Per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico – Fondo Autismo 2025-2026"

Fasc. ED34

tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - Codice Fiscale 80211730587 - con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap. 00161 - rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente, Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone

e

La Regione Piemonte – Direzione Sanità, di seguito denominata "REGIONE" – Codice Fiscale 80087670016 e Partita IVA 02843860012 - con sede in Torino, Piazza Piemonte 1, cap. 10127 - rappresentata per la stipula del presente atto dal Direttore Sanità, Dott. Antonino Sottile

PREMESSO:

- che la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico;

- che il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419" e, in particolare l'articolo 1, comma 3, prevede che l'Istituto Superiore di Sanità "*esercita nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della sanità funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in*

particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica";

- che il decreto interministeriale 24 ottobre 2014 recante "*Approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106*", all'articolo 1, qualifica l'Istituto superiore di sanità quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale, che persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione e che di esso si avvalgono il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- che l'articolo 2 della predetta legge 134/2015 assegna all'Istituto Superiore di Sanità il compito di aggiornare le linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali;
- che il successivo articolo 5 prevede che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
- che l'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ha previsto che per la realizzazione della sopra citata legge 134/2015 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
- che il decreto interministeriale del 30 dicembre 2016 ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo del predetto Fondo
- che in particolare l'articolo 3, comma 2, del sopra citato decreto definisce le attività che l'Istituto Superiore di Sanità deve porre in essere in collaborazione con le Regioni

- che a partire dal 2017 il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno dato attuazione alle previsioni normative, tecniche ed amministrative in materia di autismo tramite accordi di collaborazione
- che tramite i predetti accordi sono state avviate e consolidate diverse attività che hanno previsto il coinvolgimento delle Regioni quali il recepimento delle linee di indirizzo, la mappatura dei servizi, la formazione del personale, il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico per la raccolta di dati clinici, neurofisiologici, neurobiologici e di esposizione ambientale delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie;
- che il Ministero della Salute, nell'ambito delle risorse del Fondo Autismo per gli anni 2025-2026, al fine di garantire la continuità e il coordinamento delle iniziative condotte finora e affidate, tramite i predetti accordi di collaborazione, all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, e poste in essere in collaborazione con le Regioni, intende proporre iniziative in coerenza e continuità con i criteri e le modalità di cui al DM 30.12.2016 con quanto già finanziato con i precedenti Fondi ordinari e a sostegno di quanto richiesto dai familiari/persone autistiche e dai professionisti regionali/provinciali;
- che l'Istituto Superiore di Sanità, ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Ex Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti in data 24.11.2025 al n.1561 per la realizzazione del progetto sopra menzionato che fissa come data di inizio attività il 26.11.2025 e la scadenza in data 25.11.2027;
- che l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una Manifestazione di interesse per accordi tra l'Istituto superiore di sanità e le Regioni per le attività previste dal Fondo Autismo 2025-2026";
- in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e REGIONE che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto di quanto alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto " per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico – Fondo Autismo 2025-2026".

La REGIONE assicura lo svolgimento delle attività di seguito indicate, secondo quanto dettagliato nell'Allegato Tecnico (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

In particolare, la REGIONE provvede:

1. All'implementazione e al consolidamento della sorveglianza neuroevolutiva nella fascia di età 0–3 anni, rivolta alla popolazione generale e ai soggetti a rischio di disturbo dello spettro autistico (ASD) e di altri disturbi del neurosviluppo (DNS), anche ai fini della diagnosi precoce. A tal fine, garantisce il rafforzamento e l'estensione del Network NIDA e del Network BABY@NET, nonché l'inserimento del protocollo di sorveglianza neuroevolutiva dell'Istituto Superiore di Sanità nei bilanci di salute pediatrici 0–36 mesi, con specifica previsione nell'ambito dei Piani Regionali della Prevenzione.
2. all'elaborazione e l'attuazione di progetti di vita individualizzati, in coerenza con le Linee di indirizzo relative ai Fondi Autismo 2019 e 2022 e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 62/2024, garantendo l'integrazione tra i servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
3. all'implementazione e al consolidamento della rete per la gestione delle emergenze comportamentali, mediante l'adozione di modelli organizzativi e protocolli operativi condivisi, idonei ad assicurare appropriatezza degli interventi, tempestività delle risposte e continuità assistenziale.
4. l'implementazione di percorsi strutturati di accoglienza e assistenza in ambito medico-ospedaliero per le persone con autismo e/o disabilità intellettiva, in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Gruppo di lavoro interistituzionale e interregionale, assicurando adeguate misure organizzative.

Ai fini del monitoraggio e della valutazione delle attività la REGIONE assicura che i professionisti coinvolti provvedano all'inserimento sistematico dei dati relativi agli interventi finanziati nell'ambito del presente Accordo nella piattaforma informatica dell'Osservatorio Nazionale Autismo. L'analisi dei dati e la verifica degli indicatori di monitoraggio definiti nell'Allegato 1 costituiscono rendicontazione scientifica delle iniziative intraprese e sono valutate in coerenza con la rendicontazione economica di cui all'articolo 5 del presente atto.

L'Istituto Superiore di Sanità assicura il coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal presente Accordo, ivi incluse le iniziative di formazione rivolte ai professionisti del Servizio Sanitario Regionale e le attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione. L'Istituto provvede, altresì, al monitoraggio degli indicatori di cui all'Allegato 1 e alla predisposizione di un report annuale da trasmettere al Ministero della Salute, recante la sintesi delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Articolo 2
(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla firma dell'accordo da parte di entrambe le parti e avranno scadenza il 25.11.2027
Ove, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, vengano riscontrate oggettive criticità di natura tecnica che determinino un ritardo della tempistica inizialmente prevista nel cronoprogramma, è possibile inoltrare al Ministero – a cura esclusiva di ISS - una sola richiesta di proroga dell'intero progetto per un massimo di 10 mesi.

Articolo 3
(Contributo)

Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 536.170,66 (Cinquecentotrentaseimilacentosettanta/66) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, alla

REGIONE che ha il compito di gestione delle spese per l'intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:

- 50%, pari ad Euro 268.085,33 (Duecentosessantottomilaottantacinque/33) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, unitamente ad una dichiarazione di inizio attività e dietro emissione di fattura;
- 30 % come secondo rateo pari ad Euro 160.851,20 (Centosessantamilaottocentocinquantuno/20), il pagamento del secondo rateo sarà subordinato alla positiva valutazione, da parte del Ministero della salute, dei rapporti tecnici e del rendiconto finanziario delle spese impegnate/effettuate. Il rendiconto dovrà essere inviato entro il 30 novembre 2026 e sarà possibile procedere alla corresponsione della seconda quota solo nel caso in cui dal rendiconto finanziario risulti che la REGIONE ha speso/impegnato almeno il 30% della prima quota di finanziamento versata da ISS a titolo di anticipazione.
- 20% pari ad Euro 107.234,13 (Centosettemiladuecentotrentaquattro/13) come saldo del contributo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo la REGIONE dovrà inviare all'ISS l'elenco analitico finale delle spese sostenute accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile (Allegato 2). Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le fatture relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

La REGIONE dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s'impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

I pagamenti saranno effettuati previa emissione di fattura in formato elettronico da parte della REGIONE; le stesse dovranno essere trasmesse per il tramite del sistema di interscambio.

Nelle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Codice Unico di Progetto (CUP):
- denominazione Ente: Istituto Superiore di Sanità
- formato trasmissione: tramite SDI
- codice univoco ufficio: INBF9W
- tipologia di documento: TD01
- codice fiscale: 80211730587
- descrizione: Inserire il titolo del progetto e indicare se Acconto, Rateo o Saldo.
- Codice operazione N2.2

Qualora la REGIONE sia impossibilitata ad emettere fattura potrà inviare una nota di debito al seguente indirizzo di posta certificata: finanziamenti.ricerca@pec.iss.it

Articolo 4
(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per la REGIONE i Dottori Franco Fioretto e Roberto Keller e per l'ISS la Dott.ssa Maria Luisa Scattoni.

Articolo 5
(Rapporti Tecnici e Rendiconti Finanziari)

La REGIONE entro e non oltre il 30.11.2026 dovrà trasmettere all'ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (Allegato 2).

Entro 30 giorni dalla scadenza dell'accordo, la REGIONE trasmette all'ISS un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 2 al presente accordo.

Le rendicontazioni finanziarie devono riportare almeno le seguenti informazioni: il periodo di riferimento; lo stato di avanzamento delle attività progettuali alla data, specificando se si tratta di attività concluse, attività in corso e/o previste a breve; percentuale di avanzamento delle attività; lo stato di avanzamento finanziario alla data, specificando se si tratta di somme impegnate, a fronte di obbligazioni giuridiche da cui derivano debiti certi e liquidi oppure di spese sostenute, a fronte della liquidazione di fatture o di analoga documentazione contabile; percentuale di avanzamento finanziario, sia in termini di impegni che di pagamenti.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dalla REGIONE che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Articolo 6
(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca; l'eventuale quota di contributo non utilizzato e risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dalla REGIONE dovrà essere restituita al Ministero tramite l'ISS.
La REGIONE prende atto delle regole di gestione contenute nel presente articolo, integrate da quanto previsto nell'allegato 3, parte essenziale del presente accordo. In particolare:

1. non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).
2. L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi sei mesi della durata del progetto. Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi o nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 500 €, il Ministero rimborserà unicamente la/e quota/e parte di ammortamento relativa/e al periodo di utilizzo del bene all'interno del progetto.
3. L'accordo di collaborazione in parola, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, prevede una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell'interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno della REGIONE in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l'orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Sotto la voce personale è dunque possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno alla Regione e all'Azienda Sanitaria, categoria in cui è possibile comprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente, ivi compresi gli assegni di ricerca e gli incarichi di collaborazione. Allo stesso tempo non saranno ammissibili spese relative a borse di studio, dottorati ed eventuali altre forme di reclutamento e/o finanziamento che prevedano anche marginalmente la formazione dei soggetti beneficiari delle stesse. Parimenti non saranno accoglibili le spese per personale comandato.
4. Non è possibile riconoscere spese relative alla formazione o all'organizzazione e partecipazione a corsi di formazione o convegni.

Articolo 7
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalle Regioni nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

È fatto obbligo alla REGIONE di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l'ISS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero.

Al fine di diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto/i, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione, è fatto obbligo alle Regioni richiedere tramite l'Istituto, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto/i anche ai fini della verifica della congruità con le voci di spesa approvate.

La richiesta di autorizzazione prevista dal presente articolo deve essere trasmessa dall'Istituto al Comitato tecnico-scientifico del Ministero della Salute.

La pubblicazione autorizzata dei dati dovrà riportare l'indicazione: "Progetto/i realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".

Articolo 8
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

In caso di valutazione negativa della rendicontazione di cui all'articolo 5 o del mancato invio dei dati da parte delle Regioni di cui all'articolo 1 il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
In caso di accertamento, in sede di esame della rendicontazione di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla REGIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto alla REGIONE, a mezzo PEC, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE non provveda ad inserire i dati relativi alle attività di cui all'articolo 1 e inviare la rendicontazione entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 9
(Tutela dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all' esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Articolo 10
(Responsabilità e Foro)

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Articolo 11
(Codice Unico di Progetto)

La REGIONE si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle fatture emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Articolo 12
(Imposta di registro e di bollo)

Il presente atto - redatto e sottoscritto in firma digitale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005) - sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio)

Per l'Istituto Superiore di Sanità:	Per la Regione Piemonte:
Il Presidente	Il Direttore Sanità
(Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone)	(Dott. Antonino Sottile)